

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 15 marzo 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (n. 270)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che la direttiva 2014/29/UE provvede alla rifusione e abrogazione della precedente direttiva 2009/105/CE, a partire dal 20 aprile 2016, al fine di conferire chiarezza alla normativa e di apportarvi ulteriori modifiche;

rilevato, in particolare, che la direttiva tiene conto degli effetti innovativi derivanti dal regolamento (CE) 765/2008, che detta principi generali in materia di marcatura CE, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, entrambi applicabili anche alla normativa sui recipienti semplici a pressione;

rilevato, inoltre, che, come per tutte le direttive del nuovo approccio, la direttiva prevede una maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o importatori, in quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dalla direttiva, in caso di contestazione. A tal fine, qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifichi in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva, è considerato fabbricante. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

considerato che la direttiva 2014/29/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento di legislazioni relative ad alcuni prodotti al nuovo quadro comune in materia di certificazione di conformità (regolamento (CE) n. 765/2008) e commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/UE), che comprende le direttive sugli esplosivi per uso civile (2014/28/UE), sugli strumenti per pesare (2014/31/UE), sugli strumenti di misura (2014/32/UE), sui sistemi di protezione (2014/34/UE), sul materiale elettrico (2014/35/UE) e sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE);

considerato che la *ratio* di tali modifiche normative è quella di aumentare la sicurezza di prodotti soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi;

rilevata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2014/29/UE in recepimento, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali

Al Presidente
della 10^a Commissioni permanente
S E D E